

Omissis

Svolgimento del processo

1. Il 7 giugno 2001 perveniva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza un esposto a firma di B.G. con il quale si chiedeva di procedere disciplinarmente nei confronti dell'avvocato S.G. in quanto questi, unitamente al commercialista P.C. e S.C. (fratello del legale), non aveva reso il conto della somma di L. 1.300.000.000, ad essi affidata dall'esponente e dai suoi familiari e si erano impadroniti di due società alle quali erano stati fiduciariamente venduti due immobili in (OMISSIS) ed in (OMISSIS).

Il Consiglio dell'Ordine, con Delib. 24 settembre 2001, archiviava l'esposto e poi, sulla base di nuovi elementi, con Delib. 4 febbraio 2002, apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato S.G. "per aver violato gli artt. 7, 35, 37 e 38 codice deontologico, perchè nella sua qualità - di legale della famiglia B. e delle società alla stessa collegate (compresa la Ellispe s.r.l., poi fallita) si sarebbe appropriato della somma di L. 1.300.000.000, nonchè di un immobile sito in (OMISSIS), località (OMISSIS)".

Il procedimento disciplinare veniva sospeso sino alla definizione in primo grado del processo penale a carico dell'avv. S. e poi ripreso dopo l'acquisizione di copia della sentenza 499/05 del 18 febbraio - 19 luglio 2005 con la quale il tribunale di Milano aveva condannato lo S. alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta.

2. Con decisione del 23 gennaio 2006 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza dichiarava l'avvocato S. responsabile per i fatti contestati nel capo di incolpazione e infliggeva la sanzione disciplinare della radiazione.

3. Avverso la detta pronuncia il professionista proponeva opposizione che, con decisione n. 61 del 30 maggio 2007, il Consiglio Nazionale Forense rigettava osservando: che, al contrario di quanto eccepito con il primo motivo di ricorso, l'addebito era stato sufficientemente precisato sia in relazione al fatto dell'avvenuta appropriazione dei beni appartenenti alla famiglia di cui il ricorrente era il legale, sia alla rilevanza disciplinare delle condotte in riferimento al dovere di fedeltà, al rapporto di fiducia e ai doveri professionali;

che l'incolpato aveva potuto svolgere con completezza e pertinenza la difesa; che nessun proscioglimento in sede penale risultava pronunciato nei confronti dell'incolpato, per i fatti oggetto dell'incolpazione, non potendo considerarsi tali i decreti di archiviazione del G.i.p. in data 21 dicembre 2000; che era irrilevante la cessazione del rapporto professionale tra l'incolpato e gli esponenti posto che l'avvocato S. aveva commesso i fatti contestati nell'esercizio di un mandato professionale; che era infondata anche l'eccezione dell'avvenuta prescrizione dell'azione disciplinare; che le condotte contestate all'incolpato si riferivano ad attività contrarie agli interessi della parte assistita; che l'appropriazione della villa in (OMISSIS) e delle somme versate dai B. allo S. non costituivano fatti isolati, ma episodi che si inserivano in una condotta continuata protrattasi sino a quando era emersa la volontà di non restituire i beni in questione, il che si era verificato in data 29 settembre 1997 (data della vendita della villa in (OMISSIS) alla società La Fenice) e, quindi, entro il quinquennio dall'esercizio dell'azione disciplinare iniziata il 4 febbraio 2002; che peraltro la contestazione disciplinare aveva per oggetto la condotta infedele del legale protrattasi nel tempo con effetti sino alla data di presentazione degli esposti e con conseguente decorso del termine prescrizione con inizio solo dalla cessazione della detta condotta infedele; che le dichiarazioni dell'esponente B.G. potevano costituire elementi di prova spettando al collegio valutarne l'attendibilità in relazione al quadro complessivo delle risultanze processuali; che i documenti prodotti dal B. non erano stati posti a base del convincimento del Consiglio dell'Ordine e non erano rilevanti; che era generico il motivo di ricorso relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche non essendo stato effettuato alcun riferimento a specifiche intercettazioni che non risultavano richiamate nella motivazione della decisione impugnata; che tutte le censure mosse dal ricorrente in relazione al merito non erano fondate non investendo il quadro probatorio nella sua complessità quale risultava dalla copiosa documentazione acquisita e dagli elementi di prova raccolti nel corso dell'indagine e dell'istruttoria penale che avevano condotto all'incriminazione dello S. per il reato di bancarotta fraudolenta; che da tali elementi risultavano provale circostanze che le censure formulate con il ricorso erano inidonee a confutare sia perchè prendevano in considerazione solo alcuni non decisivi frammenti del quadro probatorio, sia perchè si risolvevano in una contestazione generica e non dotata di consequenzialità logica; che la condotta illecita dell'incolpato risultava reiteratamente posta in essere e protratta sino agli esposti dei B. in manifesta violazione di fondamentali doveri

imposti dalla deontologia professionale quale quello della fedeltà. 4. Questa decisione del Consiglio Nazionale Forense era oggetto di ricorso per cassazione dell'avvocato S.G. affidato a dieci motivi; ricorso che, notificato ad istanza del ricorrente del 17 settembre 2007, era stato rigettato da questa Corte con sentenza 12 febbraio 2008 - 12 marzo 2008.

In particolare questa Corte, esaminando uno dei motivi del ricorso, ha affermato: "E' anche inammissibile la censura con la quale il ricorrente deduce che il Consiglio Nazionale Forense ha fondato il proprio convincimento su circostanze travisate e non valutate nel loro reale significato. Gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal Consiglio Nazionale Forense nel ricostruire i fatti di causa si risolvono nella tesi secondo cui l'impugnata decisione sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità." 5. Avverso la menzionata pronuncia del Consiglio nazionale forense l'avv. Scalfi ha proposto ricorso per revocazione, notificato il 4 luglio 2008, articolato in due motivi illustrati anche con memoria prodotta all'udienza del 26 marzo 2009.

In particolare la difesa del ricorrente, proprio in relazione al profilo di ammissibilità dell'azione, ha sostenuto che l'istanza di revocazione sarebbe stata tempestivamente formulata in quanto la decisione n. 61/07 non era stata notificata all'interessato, conseguendone l'applicazione del termine processuale annuale previsto dall'art. 327 c.p.c.; sosteneva al riguardo il ricorrente che, in specie, la notificazione della decisione del Consiglio non integrava la fattispecie normativa della notifica "ad istanza di parte" cui l'art. 325 c.p.c., in relazione all'art. 285 c.p.c., connette la decorrenza del termine breve (trenta giorni) per la proposizione dell'istanza di revocazione, dovendosi pertanto, per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, applicare il termine annuale di proposizione dell'azione (che sarebbe stato, nel caso di specie, rispettato in considerazione dell'ulteriore incidenza del periodo di sospensione feriale dei termini processuali).

6. Con decisione del 26.3.2009 il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso.

6.1. Ha osservato innanzi tutto che l'istanza di revocazione, proposta con atto di citazione notificato al Consiglio territoriale il 14 luglio 2008, non era tempestiva per il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata.

Ha premesso che il ricorrente agiva avanti a quel Consiglio a seguito della sentenza con la quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione, rigettando il ricorso avverso la decisione n. 61/07 confermativa del provvedimento di radiazione del Consiglio territoriale, avevano rilevato che talune censure dedotte dall'Avv. S., siccome implicanti lo scrutinio di errori di fatto, avrebbero dovuto semmai formare oggetto di revocazione. In tale prospettiva logico-giuridica le sezioni unite avevano anche indicato il rimedio del quale il ricorrente avrebbe ritualmente dovuto avvalersi per dedurre il travisamento di fatti decisivi nel quale sarebbe incorso il Consiglio Nazionale.

Riteneva in particolare il Consiglio che la notificazione della decisione, prescritta dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, *art.* 56, ancorchè effettuata alla parte interessata e non al suo difensore costituito in giudizio, integrava e produceva gli effetti sostanziali e processuali previsti dall'art. 285 c.p.c..

Il R.D.L. n. 1578 del 1933, *art.* [56](#) contemplava un regime particolare per la notificazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, il quale, per il suo connotato di specialità, non poteva ritenersi superato dalla disposizione dell'art. 325 c.p.c., avente natura di norma generale che non incideva sul previgente assetto normativo in carenza di dichiarato intento abrogativo espresso dal legislatore.

Osservava ancora il Consiglio che il ricorrente avrebbe dovuto proporre l'istanza di revocazione entro il termine di trenta giorni (decorrente dal 6 luglio 2007, data di notificazione della decisione n. 61/07 del Consiglio) prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 325 c.p.c.; nè poteva, in proposito, validamente sostenersi che la domanda di revocazione fosse logicamente e processualmente dipendente dalla sentenza n. 6529/08 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, poichè tale statuizione non costituiva senz'altro il presupposto dell'azione, essendosi la Corte limitata a segnalare il rimedio giurisdizionale alternativo nel contesto della motivazione di inammissibilità di uno specifico motivo di ricorso alla stessa impropriamente

sottoposto.

6.2. Secondo il Consiglio ricorreva poi un ulteriore profilo di inammissibilità per cui comunque l'istanza di revocazione si manifestava intempestiva essendo stata proposta oltre il termine decadenziale prescritto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione del ricorso per cassazione avverso la decisione n. 61/07 del Consiglio.

In generale - osservava il Consiglio - la notificazione dell'impugnazione equivale ai fini della scienza legale anche per la parte interessata soccombente, alla notificazione della sentenza avverso la quale essa sia proposta; di talchè, in nessuna ipotesi il ricorrente poteva, nel caso di specie, avvalersi del termine annuale contemplato dall'art. 327 c.p.c..

Concludeva quindi il Consiglio che, a seguito della sentenza n. 6529/08 delle SS.UU., si era formato il giudicato in senso formale per non essere la sentenza del Consiglio stesso più soggetta ad impugnazione, neanche con il rimedio della revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 4. 7. Avverso questa pronuncia l'avv. S. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La parte intimata - Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza - non ha svolto difesa alcuna.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, articolato in due motivi, pone due distinte questioni che corrispondono alle due rationes decidendi per cui - secondo la decisione impugnata - il ricorso per revocazione è risultato essere tardivo e quindi inammissibile; ragioni che sono distintamente censurate dall'attuale ricorrente con i due motivi di ricorso.

Da una parte si contesta che il dies a quo del termine (di trenta giorni) per proporre ricorso per revocazione possa decorrere dalla notifica a cura del Consiglio nazionale forense della decisione impugnata essendo rilevante - secondo l'assunto della difesa del ricorrente - solo la notifica ad istanza di parte ai sensi dell'art. 285 c.p.c. e non già quella prevista dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 1.

D'altra parte si nega che il dies a quo del termine suddetto possa comunque decorrere dalla notifica del precedente ricorso per cassazione avverso la medesima decisione del Consiglio nazionale forense oggetto di ricorso per revocazione, trattandosi di impugnazioni diverse.

2. Il ricorso è infondato.

3. La prima questione - una volta ammessa, secondo la giurisprudenza di questa corte (Cass. sez. un., 3 maggio 2005, n. 9098; Cass., sez. un., 11 giugno 2001, n. 7872), la revocazione (nella specie per errore di fatto) anche delle sentenze del Consiglio nazionale forense - concerne specificamente la decorrenza del termine per proporre l'impugnazione. In particolare il quesito di diritto, al quale l'impugnata sentenza ha dato risposta affermativa, mentre il ricorrente argomenta, con il primo motivo di ricorso, l'opposta tesi negativa, consiste nella operatività, o no, anche al fine della decorrenza del termine suddetto (oltre che della decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione: ciò che peraltro è testuale e comunque pacifico anche per il ricorrente), del dettato del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 1, (recante la disciplina dell'ordinamento professionale forense) che prescrive che le decisioni del Consiglio nazionale forense siano notificate all'interessato a cura dello stesso Consiglio.

4. Orbene il cit. R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, prevede, al primo comma, con disposizione di carattere generale: "Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte di appello ed il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa." Stabilisce poi al comma 3, con disposizione particolare: "Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge." C'è quindi una duplice deroga rispetto alle regole processuali poste dal codice di rito.

La prima è una deroga alla regola generale che vuole che della sentenza depositata la cancelleria comunichi solo l'avviso di deposito alle parti e poi sono le parti che eventualmente possono notificare la sentenza. L'art. 285 c.p.c., disciplina infatti il modo di notificazione della sentenza prescrivendo che questa, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c..

Invece - come già detto - l'art. 56, comma 1, cit., prevede una regola diversa: per l'interessato (e quindi alla parte personalmente e non già al procuratore costituito), oltre che per il p.m., c'è la notifica della sentenza a cura del Consiglio nazionale forense;

peraltro, in tempi rapidi essendo altresì prescritto che la notifica della decisione deve esser fatta nel termine di trenta giorni;

termine però ritenuto ordinatorio (Cass., sez. un., 11 febbraio 2003, n. 1991).

Questa notifica è da intendersi fatta anche ai fini dell'impugnazione della decisione del Consiglio nazionale forense.

Cfr. Cass., sez. un., 15 febbraio 2005, n. 2981, che ha affermato che in riferimento al procedimento disciplinare a carico di avvocati, il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 1, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell'incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all'incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle sezioni unite della corte di cassazione; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione. Cfr. anche Cass., sez. un., 15 dicembre 2000, n. 1269, secondo cui a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. [56, comma 3](#), il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine (perentorio, posto a pena di inammissibilità) di trenta giorni, decorrente dalla ricevuta notificazione della pronuncia contestata.

In particolare Cass., sez. un., 10 marzo 1999, n. 112, nel ritenere applicabile il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della decisione, ha precisato che il citato art. 56 non può ritenersi abrogato dall'art. 325 c.p.c. (che prevede il termine di sessanta giorni), trovando applicazione il principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore, a meno che dalla sua lettera o dal suo contenuto si evinca tale intento abrogativo, oppure la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza delle due normative; e, d'altra parte, va esclusa la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della medesima disposizione, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., poichè la brevità del termine chiaramente non supera la soglia dell'irragionevolezza.

Non è invece derogato dall'art. 56 cit. la regola generale posta dall'art. 326 c.p.c., che prescrive che i termini per proporre le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrono dalla notificazione della sentenza, salva l'ipotesi della revocazione per i casi previsti nell'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6.

Quindi l'art. 56 da una parte pone, al primo comma, una regola particolare (la notifica della decisione del Consiglio nazionale forense a cura di quest'ultimo) che deroga a quella generale dell'art. 285 c.p.c.; d'altra parte, nulla disponendo, rende operante la regola generale dell'art. 326 che vuole che il termine per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza.

L'art. 56 pone poi, al comma 3, un'altra regola particolare (il termine breve di trenta giorni per proporre il ricorso per cassazione) che deroga a quella dell'art. 325 c.p.c., comma 2, che fissa invece in sessanta giorni il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione.

5. Nessuna disposizione particolare è invece dettata dall'art. 56 cit. per la revocazione.

Ma innanzi tutto deve ribadirsi che la revocazione è ammessa anche per le decisioni del Consiglio nazionale forense ancorchè l'art. 56 nulla preveda (in ragione dell'applicabilità residuale delle norme del codice di procedura civile v. Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995). In tal senso è la cit. giurisprudenza di questa corte (Cass., sez. un., 3 maggio 2005, n. 9098; Cass., sez. un., 11 giugno 2001, n. 7872).

Inoltre in mancanza di norme derogatorie nell'art. 56 - ed in genere nella disciplina forense - il termine per impugnare è quello di trenta giorni ex art. 325 c.p.c., comma 1.

Lo stesso può dirsi per la decorrenza: trattandosi di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 (che prevede l'ipotesi in cui la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa) il termine per impugnare (di trenta giorni) decorre ex art. 326, comma 1, dalla notifica della sentenza.

Quindi operano regole tratte dal codice di rito: il termine per proporre la revocazione è di trenta giorni e decorre, in caso di revocazione per errore di fatto, dalla notificazione della sentenza.

Quanto poi più in particolare al dies a quo di tale termine - fissato appunto nella notificazione della sentenza - si rinviene nell'art. 56 cit., comma 1, la già richiamata regola in deroga all'art. 285 c.p.c.: la notifica è fatta dal Consiglio nazionale forense (entro peraltro un termine ordinario) direttamente all'interessato.

Questa regola derogatoria - nel sistema disegnato dal R.D.L. n. 1578 del 1933 - ha carattere

generale nel senso che non trova applicazione solo al ricorso per cassazione al quale invece si riferisce specificamente il successivo comma 3.

A fronte dell'art. 285 c.p.c., che disciplina il modo di notificazione della sentenza, prevedendo che questa, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c., c'è nel caso delle decisioni del Consiglio nazionale forense l'art. 56, comma 1, cit., che, in deroga alla norma del codice di rito, prevede invece la notificazione della decisione all'interessato da parte dello stesso Consiglio.

Tale deroga certamente opera in riferimento al ricorso per cassazione previsto dal successivo dell'art. 56, comma 3, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa corte e come in realtà ritiene anche la difesa del ricorrente.

Ma opera anche per la revocazione, stante la portata generale dell'art. 56, comma 1, più ampia di quella del comma 3, sicchè deve escludersi che, al fine della decorrenza del termine per impugnare, occorra una seconda ed ulteriore notifica della stessa decisione del Consiglio, ad istanza di parte, che invece si ritiene non essere richiesta per la decorrenza del termine per proporre il ricorso per cassazione.

L'art. 325, comma 1, infatti non prescrive che il termine decorre dalla notifica della sentenza ad istanza di parte, ma dalla notifica della sentenza tout court.

Occorre quindi guardare alla disciplina della fase processuale sfociata nella sentenza oggetto dell'impugnazione. E quindi come per la sentenza resa in un giudizio ordinario occorre far riferimento all'art. 285 c.p.c., sicchè la notifica è fatta ad istanza di parte, per il giudizio innanzi al Consiglio nazionale forense occorre invece far riferimento alle regole di procedura dettate dallo stesso ordinamento professionale forense nella parte in cui è prevista una disciplina speciale rispetto a quella ordinaria del codice di rito. E tra queste regole speciali poste direttamente dall'ordinamento forense c'è proprio quella della notifica della sentenza (art. 56, comma 1, cit.) che è fatta d'ufficio all'interessato.

Quindi anche il termine per la revocazione (di trenta giorni), al pari di quello per il ricorso per cassazione (parimenti di trenta giorni), decorre dalla notifica della decisione del Consiglio nazionale forense all'interessato fatta ai sensi dell'art. 56, comma 1, cit..

6. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo che censura l'argomentazione subordinata e alternativa della impugnata decisione del Consiglio nazionale forense secondo cui nella specie il termine di trenta giorni per proporre il ricorso per revocazione era comunque ampiamente decorso dalla notifica del precedente ricorso per cassazione. La decisione impugnata ha infatti fatto applicazione del principio - più volte affermato dalla giurisprudenza di questa corte (Cass., sez. trib., 11 febbraio 2009, n. 3294; Cass., sez. un., 19 novembre 2007, n. 23829; Cass., sez. 1^a, 19 giugno 2007, n. 14267; Cass., sez. 1^a, 20 gennaio 2006, n. 1196), anche in epoca risalente (Cass., sez. un., 18 ottobre 1976, n. 3552), e tuttora predicabile - per cui la notifica dell'impugnazione avverso una sentenza ha anche l'effetto di far decorrere da quel momento - sia per il notificante che per il notificatario - il termine per proporre ogni altra impugnazione il cui termine decorra dalla notifica della sentenza stessa; ciò in ragione di un più generale principio di concentrazione delle impugnazioni che può desumersi dall'art. 326, comma 2, coniugato a quello di celerità e di ragionevole durata del processo (ex art. 111 Cost., comma 2), che vuole anche che, quando una sentenza è stata impugnata, l'iter processuale di altre eventuali possibili impugnazioni non debba subire ritardi.

7. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; nulla spese.